


PROROGA CON MODIFICA ALL'ACCORDO TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEI FARMACISTI CONVENZIONATI STIPULATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, LETTERA a) DELLA LEGGE 16 NOVEMBRE 2001, N. 405.

PREMESSO

- che le Farmacie sono parte integrante del SSN in quanto concessionarie di un pubblico servizio obbligatoriamente convenzionate con lo Stato per la distribuzione dei farmaci ai cittadini sul territorio, di fatto distribuiscono i medicinali per conto dello Stato ai cittadini;
- che lo Stato, con provvedimenti di natura legislativa, definisce annualmente il limite percentuale della spesa farmaceutica rispetto alla spesa sanitaria complessiva, con la conseguente necessità per le Regioni di adottare le misure più idonee per il rispetto di tali vincoli;
- che l'articolo 8 della legge n.405/01 e s.m.i., nel regolamentare le tipologie e le modalità di erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari ad alcune categorie di pazienti, demanda alle Regioni la possibilità di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di tali medicinali presso le farmacie territoriali;
- che nell'Accordo regionale, approvato con DGR n.166/07 le parti hanno individuato nella distribuzione per conto il servizio attraverso il quale le farmacie convenzionate possono svolgere un sostanziale ed efficace rapporto di collaborazione integrata con il SSR, e contribuire a fornire un servizio qualificato di distribuzione dei farmaci attraverso la loro diffusione capillare sul territorio rendendo più facilmente accessibili i farmaci per il cittadino, e contribuire inoltre al rispetto dei vincoli di bilancio della spesa pubblica, distribuendo i medicinali acquistati dalle AUSL ai cittadini;
- che le Farmacie convenzionate devono essere pienamente valorizzate nei loro principali ruoli riguardanti la distribuzione dei farmaci anche in DPC e la prestazione di servizi sanitari sul territorio;
- che la Regione e le associazioni di rappresentanza delle farmacie dell'Emilia Romagna, fermo restando l'invarianza della spesa complessiva, intendono ampliare la DPC rispettando i vincoli economici che il Servizio Sanitario Nazionale deve osservare e che l'operazione non dovrà comportare oneri aggiuntivi per le aziende sanitarie né incidere negativamente sui ricavi delle farmacie assumendo come punto di riferimento il tetto di spesa maturato al 31 dicembre 2013;

PRESO ATTO

- che l'accordo di cui alla DGR 166/07, più volte prorogato, non ha trovato uniforme applicazione sul territorio regionale con le conseguenti difformità tra AUSL che si intendono superare.



CONSIDERATO

- che le farmacie, oltre alla distribuzione dei farmaci, si rendono disponibili, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 ottobre 2009 n. 153 in materia di "Farmacia dei Servizi" e dei successivi decreti ministeriali, ad erogare un'ampia serie di servizi volti a migliorare, l'assistenza ai cittadini in virtù della loro capillare presenza sul territorio oltre che della capacità di fornire un'informazione qualificata;
- che le farmacie, configurandosi come "Presidio sanitario territoriale" del SSR sono disponibili ad un sistematico monitoraggio dell'uso corretto dei farmaci attraverso una particolare "presa in carico" del paziente cronico;
- che le Farmacie sono, inoltre, in grado di garantire:
 - o la formazione e la qualificazione professionale degli operatori;
 - o la continuità e la capillarità del servizio farmaceutico, anche attraverso i turni stabiliti dalla normativa vigente;
 - o la conservazione e la dispensazione dei medicinali sul territorio nel rispetto dei principi di buona pratica professionale e della vigente normativa di settore;
 - o un'effettiva attività di farmacovigilanza, anche in termini di tenuta e aggiornamento della documentazione riguardante le prestazioni erogate;
 - o un'efficace informazione agli utenti, in termini di appropriato uso dei farmaci e delle prestazioni che potranno essere loro erogate nell'ambito della "Farmacia dei Servizi";

VALUTATO


che l'esperienza acquisita in quelle realtà dove l'applicazione degli accordi precedenti in materia di distribuzione attraverso le Farmacie dei farmaci per conto delle Aziende Sanitarie della Regione è stata completata ha dato un esito positivo, per quanto riguarda sia la qualità del servizio reso all'utenza, anche in termini di accessibilità e sia per il controllo dei farmaci dispensati; contribuendo anche al governo della spesa da parte della Regione;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

la Regione Emilia-Romagna, in persona dell'Assessore regionale alla Sanità e alle Politiche Sociali e le Associazioni sindacali delle Farmacie pubbliche (ASSOFARM), e private (FEDERFARMA) della Regione, in persona dei rispettivi Presidenti.

CONCORDANO

- che le premesse fanno parte integrante del seguente accordo;
- sull'opportunità di procedere ad una riformulazione, con modificazioni innovative dell'Accordo Regionale sulla Distribuzione per Conto che persegua l'obiettivo di riequilibrare il sistema distributivo dei farmaci, valorizzando al massimo la DPC attraverso il passaggio dalla Distribuzione Diretta alla DPC e dalla Convenzionata alla DPC, con metodi e tempi che saranno definiti a livello locale;
- l'operazione non dovrà prevedere oneri aggiuntivi per le Aziende Sanitarie e per le Farmacie convenzionate, considerate le seguenti due possibilità attraverso le quali il SSR non dovrà essere economicamente penalizzato nell'acquisto dei farmaci;



- inserimento di nuovi farmaci nella distribuzione per conto, il cui servizio sarà remunerato secondo quanto indicato successivamente ai punti da a) a b);
- implementazione della distribuzione per conto rispetto alla situazione attuale, con l'imperativo di rimanere a saldo zero per i costi sostenuti sul servizio al 31/12/2013, considerando le varie fattispecie di modalità erogative (distribuzione diretta, convenzionata, DPC) come vasi comunicanti, con modulazione declinata da parte di ogni Azienda Sanitaria, al fine di riequilibrare con gradualità nel tempo le varie realtà.

La Regione allo scopo di consentire alle realtà territoriali di plasmare le decisioni sulla base delle loro esigenze, fornisce alle Aziende Sanitarie e alle Associazioni sindacali delle Farmacie convenzionate i seguenti strumenti e criteri di riferimento, presenti in allegato:

1. elenco dei farmaci che, per ragioni cliniche e di sicurezza dei pazienti, sono attualmente erogati tramite distribuzione diretta delle Aziende sanitarie;
2. elenco di farmaci in PHT regionale;
3. numero di pezzi di farmaci distribuiti, per Azienda sanitaria, al 31.12.2013 in Erogazione Diretta, in DPC e in Convenzionata, suddivisi in PHT ed extra PHT; fornendo periodicamente i dati di spesa farmaceutica territoriale – netta e procapite pesata;
4. costi medi del servizio in Distribuzione Diretta ricavati dai dati dell'anno 2013;
5. la Regione fornisce altresì, a titolo esemplificativo, la definizione di categorie di farmaci da considerare/includere in DPC. Inoltre fornisce dati relativi ai pezzi dei farmaci del PHT presenti nella farmaceutica convenzionata che possono essere messi in DPC.

Le parti concordano la seguente remunerazione del servizio fornito dalle Farmacie per la distribuzione di tutti i farmaci, inclusi o meno nel PHT:

- a. 3,88 euro a pezzo, IVA esclusa;
- b. 5,12 euro a pezzo, IVA esclusa, per tutte le farmacie urbane e rurali con fatturato in regime di SSN al netto dell'IVA non superiore a 258.228,45 euro, e per le farmacie rurali sussidiate con fatturato inferiore a € 387.342,67;
- c. la remunerazione di cui ai punti precedenti è comprensiva della quota per la distribuzione intermedia.

Le Aziende Sanitarie e le Associazioni sindacali delle Farmacie convenzionate, nel quadro e per la concreta applicazione del presente Accordo, svilupperanno incontri finalizzati a stipulare, entro il 30 settembre 2014, accordi territoriali per rendere più omogenea l'attività di distribuzione per conto nei singoli ambiti aziendali e/o di Area Vasta.

Relativamente all'Azienda USL Romagna, di recente istituzione, tenuto conto delle attuali difformità esistenti tra i diversi ambiti territoriali, sono da prevedere modalità e tempi adeguati per il completamento dei processi di omogeneizzazione e per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.

L'applicazione delle nuove modalità di remunerazione partirà dalla data di sottoscrizione degli accordi locali.

Si conviene che i pezzi di PHT ancora presenti in convenzionata passino alla DPC entro sei mesi dalla stipula degli accordi locali e che le economie da ciò derivanti debbano essere destinate a sostenere il costo del passaggio di ulteriori pezzi dalla ED alla DPC.

Le parti possono disdire l'accordo con preavviso di almeno 90 giorni, fermo restando il rispetto dei tempi necessari all'Azienda USL per lo smaltimento delle scorte, anche a seguito:

- del verificarsi del cambio significativo del mercato dei farmaci;
- di interventi del Ministero della Salute o del Ministero delle Finanze o di AIFA relativi all'adozione di una nuova metodologia di remunerazione delle farmacie per l'attività svolta in regime convenzionale o alla stipula di accordi nazionali per la distribuzione per conto.

Al fine di poter dar seguito, negli ambiti aziendali, e in particolare di Area Vasta, ai contenuti del presente accordo, la Regione si impegna a monitorare l'applicazione degli accordi locali e a rendere disponibili i loro risultati.

Le parti sottoscrittrici del presente accordo si impegnano a supportare la stipula di accordi locali, tramite confronti a livello regionale per la risoluzione delle eventuali criticità che dovessero sorgere nelle Aree Vaste/AUSL.

Federfarma e Assofarm si impegnano ad assicurare il pieno rispetto del presente accordo da parte di tutte le farmacie del territorio regionale mediante la partecipazione delle rispettive presidenze regionali a tutti i tavoli che saranno attivati a livello territoriale.

Le parti riconoscono l'esclusiva competenza delle Commissioni Farmaceutiche Aziendali sulle decisioni relative alle difformità rilevate nell'ambito della "Distribuzione per Conto" (DPC) nel rispetto di quanto disposto dalla DGR 2106/2010.

Ogni Area Vasta, avvalendosi delle esperienze maturate positivamente per i processi informatizzati già avviati, con l'obiettivo di semplificare la gestione della Distribuzione per Conto, individua i grossisti di riferimento. A tal fine è punto di riferimento il documento già condiviso sulla "Semplificazione", in allegato al presente accordo. Nello stesso documento si trovano inoltre i riferimenti riguardo il cosiddetto "ministock" che ha lo scopo di garantire la presenza dei farmaci in farmacia in base al consumo (rotazione) per la loro erogazione evitando disagi ai cittadini che dovrebbero diversamente ritornare sempre una seconda volta.

Riguardo alla Farmacia dei Servizi si conviene, anche in attesa di ulteriori indicazioni dal livello nazionale, di dare continuità al Gruppo di lavoro che sta affrontando l'argomento, con l'obiettivo di concludere il confronto entro il 31/10/2014.

Le parti si impegnano a individuare le modalità attraverso cui sviluppare un sistema informativo per il monitoraggio della spesa farmaceutica a carico del cittadino entro il 31 dicembre 2014.


Il presente accordo ha validità triennale fino al 30 giugno 2017.

Bologna, 26 giugno 2014

L'Assessore alle Politiche per la Salute
Carlo Lusenti

Il Presidente di Federfarma Emilia-Romagna
Domenico Dal Re

Il Coordinatore delle Farmacie aderenti ad Assofarm Emilia Romagna
Ernesto Toschi



GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Convenuto tra le parti l'opportunità di pervenire, in attesa della definizione del nuovo quadro normativo nazionale ai sensi della L.69/2009, ad un accordo fra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private in materia di "gestione del servizio di prenotazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale" presso le farmacie pubbliche e private operanti nella regione, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del DPR 371/1998. Preso atto che:

Le Farmacie svolgono questo servizio con oneri a proprio carico;

Il servizio di prenotazione per le prestazioni specialistiche ambulatoriali presso le farmacie pubbliche e private della Regione Emilia-Romagna facilita l'accesso alle prestazioni da parte dei cittadini;

Nel 2013 tale servizio ha raggiunto volumi importanti di attività coinvolgendo tutte le realtà provinciali della Regione Emilia-Romagna con un totale di prestazioni effettuate, nel 2013, di 4.765.566 (35,4% del totale delle prenotazioni) per un importo complessivo di euro 9.887.408,39 + iva.

Dall'analisi dell'attività nelle diverse Aziende Sanitarie si rileva una progressiva omogeneizzazione nel contributo erogato alle farmacie per le attività oggetto del presente accordo.

Ritenendo necessario proseguire tali attività con modalità omogenee sul territorio regionale, si condividono i seguenti indirizzi e relativi importi economici che verranno applicati a decorrere dal rinnovo di ciascun accordo locale:

per i servizi di prenotazione, pagamento ticket e ritiro del referto nulla è dovuto alla Farmacia da parte del cittadino che ne usufruisce;


le AUSL si impegnano a corrispondere ad ogni Farmacia aderente al sistema, a titolo di parziale contributo spese, la somma di 1,90 euro + IVA, comprese l'eventuale stampa di etichette per ogni prenotazione effettuata e l'eventuale riscossione ticket;

in sede locale, in relazione alla complessità delle operazioni da compiersi nell'ambito di taluni sistemi di prenotazione in uso presso strutture di più grandi dimensioni, alla opportunità di favorire l'incremento del numero delle prenotazioni effettuate o alla predisposizione di un punto specifico di prenotazione, potrà essere previsto un ulteriore contributo fino ad un massimo di euro 0,70 + IVA;

i criteri e le modalità di organizzazione del servizio nonché i termini di pagamento dovranno essere definiti a livello aziendale;

le Aziende USL dovranno garantire alle Farmacie aderenti gli aggiornamenti in tempo reale relativamente ad eventuali variazioni di modalità di prenotazione, e gli interventi per l'adeguamento dei sistemi informatici installati per tale servizio;

le Aziende USL assicurano specifiche iniziative di formazione/addestramento degli operatori, farmacisti e/o loro collaboratori, preferibilmente con crediti ECM, anche relativamente



all'interpretazione delle prescrizioni, alla corretta gestione delle esenzioni, all'individuazione delle sedi di erogazione delle prestazioni e ad ogni altro aspetto utile allo sviluppo adeguato del servizio.

Il presente accordo ha validità triennale fino al 30 giugno 2017 e si applica alla scadenza degli accordi aziendali in essere.


In sede locale le Aziende sanitarie e le rappresentanze delle categorie attivano un confronto in merito alla corretta applicazione del presente accordo.

Bologna, 26 giugno 2014

L'Assessore alle Politiche per la Salute
Carlo Lusenti

Il Presidente di Federfarma Emilia-Romagna
Domenico Dal Re

Il Coordinatore delle Farmacie aderenti ad Assofarm Emilia Romagna
Ernesto Toschi



.....



.....